

3/2014
13.01.10/2.6



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

ACCORDO QUADRO

tra

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale per gli Archivi

e

Fondazione Università degli Studi di Teramo

VISTO l'art. 118 della Costituzione;

VISTI il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Legge 24 giugno 2013 con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., ed in particolare gli articoli 2 (*Patrimonio culturale*), 17 (*Catalogazione*), 111 (*Attività di valorizzazione*) e 118 (*Promozione di attività di studio e ricerca*);

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO l'Accordo per la promozione e l'attuazione del SAN tra il Ministro per i beni e le attività culturali, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sottoscritto in data 25 marzo 2010;

VISTA la realizzazione da parte della Direzione generale per gli archivi del Portale Antenati che consente di accedere on line alla digitalizzazione dei

registri di stato civile conservati negli Archivi di Stato;

VISTA l'intenzione della Direzione generale per gli archivi di implementare e aggiornare il su menzionato Portale con contenuti afferenti a istituzioni pubbliche e private, tra cui l'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese della Fondazione Università degli Studi di Teramo che dal 2004 svolge sul territorio abruzzese le funzioni di raccolta, valorizzazione e studio dei film in formato ridotto (film famigliari e amatoriali);

VISTA la volontà della Direzione generale per gli archivi e dell'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese di intraprendere un'azione comune per una più efficace e incisiva conservazione e valorizzazione del patrimonio audiovisivo privato del territorio abruzzese attraverso una sinergia che, mettendo insieme documentazione storica conservata presso gli Archivi di Stato e documentazione prodotta dall'Archivio Audiovisivo della Memoria Abruzzese, possa raggiungere risultati di grande rilievo sul piano non solo locale, ma anche nazionale;

VISTA la risposta positiva dell'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese di aderire alla richiesta di collaborazione avanzata dalla Direzione Generale per gli Archivi al fine di effettuare azioni di diffusione e fruizione di un patrimonio documentale di fondamentale importanza per la conoscenza del territorio abruzzese;

PREMESSO CHE

- la Direzione Generale per gli archivi, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera e) del DPR 233 del 26 novembre 2007, elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche e che ai sensi dell'art. 9 comma 4 la medesima Direzione Generale per gli Archivi, in materia informatica,

elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione ed aggiornamento;

- l'Archivio audiovisivo della Memoria abruzzese della Fondazione Università degli Studi di Teramo si occupa dal 2004 della raccolta, valorizzazione e studio dei film in formato ridotto del territorio abruzzese in accordo anche con la Biblioteca Provinciale "Melchiorre Delfico" con cui nel 2007 ha siglato un protocollo d'intesa per un'azione comune da svolgere sul territorio provinciale e regionale per l'ampliamento, il consolidamento, l'organizzazione e la promozione dei film famigliari, nel rispetto delle differenti finalità istituzionali e degli obiettivi preposti ai due soggetti;

CONSIDERATA

- la necessità di favorire lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo degli Archivi, per la descrizione in formato digitale del patrimonio archivistico nazionale, allo scopo di garantire alla comunità nazionale e internazionale;
- il costante accrescimento dei contenuti del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e dei Portali tematici previsti, promuovendo l'interoperabilità tra i diversi sistemi informativi realizzati nell'ambito del patrimonio culturale;
- la più ampia conoscenza del patrimonio culturale italiano, scientifica e

sociale, nel rispetto degli standard internazionali e nazionali prescelti

sulla base di quanto indicato all'art. 17 comma 2 del Codice dei beni

culturali e del paesaggio,

– l'unitarietà di indirizzo e l'omogeneità dei servizi offerti ai cittadini per la

fruizione del patrimonio culturale in rete;

– il raccordo di iniziative regionali e locali con le politiche e le iniziative

comunitarie e internazionali;

– l'incremento della digitalizzazione del patrimonio culturale;

– iniziative di collaborazione per la sostenibilità del SAN;

CONSIDERATO CHE

il progetto SAN, sviluppato a cura e spese della Direzione generale per gli

Archivi, è aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione con tutti i

soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali e

sostiene lo sviluppo e la diffusione di software aperto e riutilizzabile,

aderente agli standard internazionali, per agevolare l'interoperabilità dei

sistemi;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2014, nel mese di ~~FEBBRAIO~~, nel giorno...12....

tra

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per gli

Archivi (in seguito Direzione Generale) C.F. 80222830582 nella persona del

Direttore generale per gli Archivi ad interim dott.ssa Rossana Rummo,

domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Generale in via Gaeta

8/a Roma;

e

la Fondazione Università degli Studi di Teramo (in seguito FUST), C.F.

92029690671 nella persona del Presidente, prof. Francesco Benigno,

domiciliato per la carica presso la sede della FUST, Campus di Coste

Sant'Agostino, 64100, Teramo.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la collaborazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo – rappresentata dall'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese - al Portale Antenati della Direzione Generale al fine di promuovere una serie di iniziative, volte a garantire una maggiore conoscenza e divulgazione della documentazione audiovisiva privata, nonché l'interoperabilità tra Portale Antenati e banca dati dell'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese.

Art. 3 - Modalità di collaborazione

Al fine di garantire l'interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi si attiveranno le seguenti iniziative:

- l'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese avrà la possibilità, senza alcun onere finanziario, di rendere visibile il proprio patrimonio attraverso un canale di accesso altamente qualificato quale il Portale Antenati, rivolto non solo agli specialisti della materia, ma anche alle scuole, ai giovani, a tutti gli interessati, nonché di disporre liberamente per l'implementazione delle proprie banche dati delle informazioni

presenti nel Portale, riguardanti la documentazione storica conservata

negli Archivi di Stato;

- la Direzione Generale potrà a sua volta collegarsi ai contenuti presenti nelle banca dati dell'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese, provvedendo a un loro riutilizzo, senza alcun onere finanziario, nell'ambito del Portale secondo modalità da concordare con l'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese sulla base di accordi specifici e in conformità con le raccomandazioni per l'usabilità dei prodotti informatici tra Pubbliche Amministrazioni, formulate nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Oltre alle forme riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini più idonei per il conseguimento dei fini oggetto del presente accordo.

Per ogni altra forma di collaborazione, fermo restando le disposizioni previste dal presente Accordo Quadro, saranno redatti atti esecutivi che regolamenteranno nel dettaglio la specifica attività.

La collaborazione tra le Parti non è da intendersi esclusiva. Queste, informandosene reciprocamente, potranno sottoscrivere altri accordi che non siano in contrasto con il presente atto, oppure proporre l'allargamento dell'accordo ad altri soggetti aventi analoghi fini istituzionali.

Articolo 4 – Riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e in

qualsivoglia altra forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa

dall'altra parte;

- non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di averne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le parti si danno atto, reciprocamente, che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti che disciplinano la sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti il presente atto, nel rispetto reciproco della normativa di cui al D.Lgs 196/03.

I collaboratori esterni, siano essi singoli professionisti, operatori e/o società, comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti dovranno essere edotte ed acquisire le informazioni riguardanti le misure di

sicurezza e riservatezza ivi vigenti.

La parte ospitante si farà garante della riservatezza di tali soggetti.

Art. 5 - Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Nell'ambito del presente protocollo di intesa, la Direzione Generale e la Fondazione Università degli Studi di Teramo – rappresentata dall'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese - si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni, conferenze stampa, convegni, seminari, con modalità da concordarsi fra le parti.

Art. 6 - Diritti di proprietà intellettuale

Ferme restando la proprietà piena ed esclusiva della Direzione Generale e dell'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese relativa alle banche dati fornite per la realizzazione del presente accordo e le rispettive disposizioni concernenti il diritto d'uso di tali banche dati da parte di soggetti terzi, i dati e i database audiovisivi prodotti ai sensi del presente Accordo Quadro e dei successivi Atti Esecutivi saranno di piena proprietà della Direzione Generale e della Fondazione Università degli Studi di Teramo – rappresentata dall'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese - con ampia facoltà, per entrambi, di utilizzazione degli stessi per i propri fini istituzionali, esclusa la loro commercializzazione, in rispetto degli accordi che regolano il rapporto tra l'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese e le famiglie che mettono a disposizione i loro materiali, garantendo in ogni caso l'indicazione della proprietà congiunta dei dati e/o database.

La cessione a terzi dei dati prodotti potrà essere effettuata, a cura della Direzione Generale e dell'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese, secondo la normativa vigente in materia di ciascun Ente.

Quanto sopra previsto vale anche per gli eventuali risultati non attinenti all'oggetto principale dell'attività di collaborazione o inizialmente non previsti, purché siano stati raggiunti in conseguenza o in relazione alle iniziative promosse nell'ambito del presente accordo.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo quadro ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula. Non è ammesso il tacito rinnovo. Il presente atto potrà essere rinnovato previo accordo fra le parti.

Art. 8 - Responsabili scientifici

Vengono nominati quattro Responsabili dell'Accordo, rispettivamente due per la Direzione Generale e due per l'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese: essi costituiscono una commissione che avrà la funzione di favorire e attuare l'Accordo Quadro dal punto di vista tecnico scientifico e di verificarne, dal punto di vista legale ed amministrativo, l'attuazione ed il rispetto di quanto in esso previsto. Detti Referenti sono per:

– la Direzione Generale:

- referente tecnico scientifico: Mauro Tosti-Croce

- referente legale-amministrativo: Daniela Fiorini

– l'Archivio Audiovisivo della Memoria abruzzese:

- referente tecnico scientifico: Guido Crainz

- referente legale-amministrativo: Francesco Benigno

Art. 9 - Relazione

I Responsabili, di cui all'art. 8, tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo, presenteranno, congiuntamente ai rispettivi rappresentanti dei due Enti, una dettagliata relazione sullo stato di esecuzione dell'Accordo,

formulando proposte per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare.

Art. 10 - Rescissione

Ciascuna della Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alle controparti con lettera raccomandata A.R.

Art. 11 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Roma quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Art. 12 - Disposizioni generali

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.

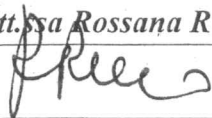
Articolo 13 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore generale per gli archivi

(dott.ssa Rossana Rummo)



Il Presidente della Fondazione Università degli Studi di Teramo

(prof. Francesco Benigno)

